



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VALDITARA, BALDASSARI, BIANCHI, CONTINI,
Gianpiero D’ALIA, DE ANGELIS, DIGILIO, GALIOTO, GERMONTANI,
GUSTAVINO e SERRA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 2011 ^(*)

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43

^(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, modificando l'articolo 87 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, propone una interpretazione autentica della normativa civilistica in materia di fideiussione agli spedizionieri. L'obiettivo specifico è quello di escludere la possibilità da parte delle compagnie assicuratrici di promuovere l'azione di regresso nei confronti degli importatori quando lo spedizioniere beneficiario della fideiussione si è reso inadempiente nei confronti delle Dogane.

Tale interpretazione autentica è divenuta ormai necessaria e improrogabile perché sono sempre più frequenti i casi di importatori che dopo avere regolarmente pagato allo spedizioniere i diritti doganali si vedono costretti a versarli una seconda volta al fideiussore subendo una azione di regresso perché lo spedizioniere non ha versato il dovuto alle Dogane.

L'importatore, nel momento in cui affida l'espletamento delle pratiche doganali allo spedizioniere, paga anticipatamente a quest'ultimo l'importo dei diritti dovuti all'Amministrazione delle Dogane per ottenere il via libera all'ingresso delle merci in Italia. Lo spedizioniere a sua volta riverserà alle Dogane in modo differito i diritti riscossi anticipatamente di volta in volta per le diverse pratiche da tutti gli importatori suoi clienti nell'arco di un determinato periodo di tempo.

Lo spedizioniere può avvalersi di questa possibilità di versamento differito, traendone un certo vantaggio sotto il profilo finanziario, depositando preventivamente presso le Dogane una fideiussione a garanzia degli importi. La fideiussione deve essere rilasciata

da una compagnia assicuratrice accreditata presso l'Amministrazione.

Accade di frequente che, dopo avere riscosso i diritti in via anticipata e prima di averli riversati alle Dogane, lo spedizioniere si renda inadempiente, anche con l'apertura di procedure concorsuali. Le Dogane si rivolgono così alla compagnia assicuratrice dalla quale riscuotono gli importi garantiti in base alla polizza fideiussoria. La compagnia assicurativa a sua volta può promuovere una azione di regresso nei confronti degli importatori per il recupero delle medesime somme. E ciò in virtù di una interpretazione che le sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 500 del 15 gennaio 1993) hanno dato della normativa civilistica della fideiussione agli articoli 1949, 1950 e 1951 del codice civile, mutando tra l'altro l'indirizzo dato da una precedente sentenza con la quale la stessa Corte di cassazione aveva al contrario negato la legittimità di azione di regresso nei confronti dell'importatore. Secondo l'attuale interpretazione giurisprudenziale, dunque, poco importa se sotto il profilo giuridico l'importatore sia completamente estraneo a un rapporto di fideiussione che nasce esclusivamente per interesse dello spedizioniere e che quindi riguarda in modo esclusivo quest'ultimo e il fideiussore (principio di relatività del contratto, articolo 1372 del codice civile).

Certe di potere procedere in ogni caso nei confronti degli importatori, le compagnie di assicurazione non accertano quasi mai la solidità finanziaria e il grado di solvibilità degli spedizionieri nella fase di stipula della fideiussione. O almeno non lo fanno in modo sufficientemente approfondito. Per cui, i casi di spedizionieri inadempienti di-

ventano sempre più frequenti, a totale ed esclusivo rischio degli importatori, i quali tra l'altro, quasi sempre sono completamente ignari dell'esistenza e dei termini del contratto di fideiussione.

Per dare un'idea delle dimensioni del problema, a titolo di esempio, si può citare il caso recente di uno spedizioniere triestino resosi inadempiente per un importo di circa 12 milioni di euro di diritti doganali lasciati inevasi e per i quali sono ora chiamati a rispondere i suoi clienti importatori (vedi «Il Piccolo di Trieste» del 24 gennaio 2011).

La vigente interpretazione giurisprudenziale della normativa crea dunque un grave inconveniente a danno di una categoria di operatori economici assai rilevante, quella degli importatori, la cui funzione è essenziale per il nostro sistema produttivo costituito in gran parte da imprese di trasformazione.

Pagare due volte i diritti doganali rappresenta un costo non trascurabile per molti importatori, soprattutto le piccole e medie imprese, non sopportabile in una congiuntura già di per sé notoriamente difficile. Per di più, se i sistemi di esazione dei diritti doganali negli altri paesi concorrenti non sono altrettanto punitivi nei confronti degli operatori, diventa concreto il rischio di giocare in negativo sul fattore competitività e sull'occupazione nel nostro Paese.

L'intervento proposto nel presente disegno di legge, da un lato viene incontro a concrete necessità del mondo imprenditoriale e dall'altro pone rimedio ad una manifesta iniquità. E ciò senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'incasso dei diritti da parte delle Dogane resterebbe in ogni caso garantito dalle compagnie di assicurazione che hanno emesso le polizze fideiussorie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 87 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di garanzia prestata mediante fideiussione rilasciata da una azienda di credito o mediante polizza fideiussoria emessa da un istituto di assicurazione a fronte della concessione agli spedizionieri delle agevolazioni di pagamento periodico o differito di diritti doganali, previste dagli articoli 78 e 79, alle azioni in surroga o di regresso, di cui agli articoli 1949 e 1951 del codice civile, da parte dei fideiussori che hanno pagato alla dogana il debito degli spedizionieri resisi insolventi, non sono soggetti i proprietari delle merci estranei al contratto da cui origina il rapporto fideiussorio, interpretandosi l'articolo 1951 del codice civile nel senso che essi non sono condebitori garantiti dal fideiussore.»